

COMUNE DI ALTA VALLE INTELVI

Provincia di Como

Codice Fiscale: 03686280136

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Copia

N. 24 Registro Deliberazioni del 30-12-2020

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA CONFERMA DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2021

L'anno duemilaventi addì trenta del mese di dicembre alle ore 17:30, nella sala delle adunanze, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria seduta Pubblica di Prima convocazione.

Risultano:

Grandi Marcello	P	Pozzi Edio	P
Vitali Fabrizio	P	Colombo Mario	P
Volpi Donata Amedea Candida	P	Manzoni Roberto	P
Ali' Nicola	P	Fasoli Albino	P
Molli Giuliano	P	Nati Claudio	P
Molteni Luca	P		

Presenti...: 11

Assenti...: 0

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Fazia Mercadante dott. Umberto.

Il Signor Grandi Marcello, Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento segnato all'ordine del giorno.

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA CONFERMA DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2021

IL CONSIGLIO COMUNALE

\ **Il Sindaco** concede la parola all'Assessore Donata Volpi che illustra il punto.

Visto l'art. 73, c.1, del D.L. 17.03.2020, n. 18, "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 secondo il quale: "Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente";

Dato atto che risultano presenti presso il Palazzo Comunale, ognuno nel proprio ufficio, il Sindaco Marcello Grandi, il Vice Sindaco Vitali Fabrizio, l'Assessore Donata Volpi, il Consigliere Pozzi Edio e gli altri Consiglieri, ognuno presso la propria abitazione come anche il Segretario comunale dott. Umberto Fazio Mercadante collegato da remoto in videoconferenza, ma che in ogni caso, in via convenzionale, la seduta si intende tenuta presso la sede del Comune;

Considerato che, è necessario procedere alla conferma dell' aliquote IMU, in vista dell'approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2021-2023;

Richiamata la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Visti in particolare i commi da 748 a 757 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 che recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta, qui di seguito testualmente riportati:

«748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze e' pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, puo' aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

749. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonche' per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita'

immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica....

750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e' pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati, e' pari allo 0,1 per cento. I comuni, possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finchè permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

752. L'aliquota di base per i terreni agricoli e' pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento e' riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto puo' essere comunque adottato.

Atteso che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote della nuova IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Richiamato l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede:

«Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e' tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.»;

Dato atto che i terreni agricoli sono esenti dall'IMU essendo i Comuni soppressi di Lanzo d'Intelvi, Pello Intelvi e Ramponio Verna compresi in aree montane ai sensi dell'art. 15 della legge 27.12.1977, n. 984 e il cui elenco è contenuto nella circolare ministeriale 14 giugno 1993, n. 9/249;

Dato atto che il valore della base imponibile per le aree fabbricabili è costituito dal valore venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, si conferma per l'esercizio finanziario 2021 i valori venali per le aree fabbricabili approvati con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 35 del 27.12.2010 per il Comune soppresso di Lanzo d'Intelvi, con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 40 del 18.12.2014 per il Comune soppresso di Pello Intelvi, e con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 25 del 21.08.2014 per il Comune soppresso di Ramponio Verna;

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dell'IMU (legge n. 160/2019) adottato con deliberazione consiliare n. 9 in data 30 luglio 2020;

Richiamata la propria deliberazione n. 10 del 30 luglio 2020 con la quale sono state determinate le aliquote IMU relative all'anno 2020;

Ritenuto di dover confermare le aliquote dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2021 per tutto il territorio del Comune di Alta Valle Intelvi, come segue:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote IMU ‰
1	Unità immobiliare nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	5,00 Detrazione €. 200,00
2	Altri fabbricati e aree edificabili	10,30
3	Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00

4	Immobili merce	1,00
---	----------------	------

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267, dal Responsabile del Servizio Tributi e dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione;

Sentita la richiesta del Consigliere Manzoni con la quale chiede di verificare e valutare la possibilità di unificare l'aliquota al 10 per mille per tutti e 3 i comuni uniti dalla fusione (per gli immobili classificati come altri fabbricati) e di azzerare l'aliquota sui fabbricati rurali strumentali (ora è 1 per mille), in quanto, questi immobili, sono ubicati in zone svantaggiate e i fabbricati stessi necessitano manutenzioni;

Udito l'intervento del Consigliere Colombo che chiede di tenere conto che il Comune di Alta Valle Intelvi è considerato già in ZONA SVANTAGGIATA e per i pochi agricoltori presenti sul territorio sono previste agevolazioni economiche particolari pertanto bisogna far in modo di non danneggiare ulteriormente gli agricoltori.

Con n. voti 7 favorevoli, n. voti 4 contrari (Colombo Mario, Fasoli Albino, Manzoni Roberto e Nati Claudio) resi nei modi di legge degli 11 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. Di confermare per l'anno 2021, per tutto il territorio del Comune di Alta Valle Intelvi, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote IMU %
1	Unità immobiliare nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	5,0 Detrazione € 200,00
2	Altri fabbricati e aree edificabili	10,30
3	Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,0
4	Immobili merce	1,0

2. Di confermare per l'esercizio finanziario 2021 i valori venali per le aree fabbricabili approvati con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 35 del 27.12.2010 per il Comune soppresso di Lanzo D'Intelvi, con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 40 del 18.12.2014 per il Comune soppresso di Pello Intelvi, e con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 25 del 21.08.2014 per il Comune soppresso di Ramponio Verna;

3. Di dare atto che copia della presente deliberazione dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze;

Inoltre, il Consiglio Comunale, valutata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto, con successiva e separata votazione, con voti favorevoli n.7, astenuti n. / e contrari n. 4 ((Colombo Mario, Fasoli Albino, Manzoni Roberto e Nati Claudio) espressi dai n. 11 Consiglieri presenti e n. 11 votanti, resa nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 – 4° comma – del Testo Unico Enti Locali – D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA
DELL'ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267**

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA CONFERMA DELLE
ALIQUOTE PER L'ANNO 2021**

PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Alta Valle Intelvi, 23-12-2020

Il Responsabile del Servizio
F.to Grandi Marcello

**PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA
DELL'ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267**

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA CONFERMA DELLE
ALIQUOTE PER L'ANNO 2021**

PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Alta Valle Intelvi, 23-12-2020

Il Responsabile del Servizio
F.to Grandi Marcello

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Grandi Marcello

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Fazia Mercadante dott. Umberto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del sito istituzionale di questo Comune il giorno 15-01-2021 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs.vo n.267/2000 e articolo 32, comma 1, della Legge n. 69/2009.

Alta Valle Intelvi, 15-01-2021

IL SOPRINTENDENTE DI P.L.
F.to Bassi Natascha Sabrina

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30-12-2020

[..] per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

[X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Alta Valle Intelvi, 30-12-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Fazia Mercadante dott. Umberto